

	Dott. ELIA ANTONACCI NOTAIO Viale Aldini, 126 - 40136 Bologna	
Repertorio N. 53.004		Raccolta N. 31.484
	ATTO DI MODIFICA DI FONDAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato presso Ufficio Territoriale Atti Pubblici Bologna THV
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di luglio, in Bologna, Viale	il 09/07/2024
	A. Aldini n.126.	Al n. 31448
	05 - 07 - 2024	
	Davanti a me dott. Elia Antonacci, notaio residente a Bologna, iscritto presso il Col-	
	legio notarile del Distretto di Bologna, assistito dai signori:	
	Lena Lorenzo, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 24 giugno 1966, residente a Bolo-	
	gna, Via Zamboni n.26, e Tella Ada, nata a Pescara (PE) il 12 ottobre 1965, resi-	
	dente a Bologna, Via Rino Pancaldi n.1, intervenuti in qualità di testimoni, è pre-	
	sente:	
	- Benchimol Alberto, nato a Bologna il giorno 11 settembre 1962, quivi residente,	
	Via Solferino n. 19, Codice Fiscale: BNC LRT 62P11 A944H, il quale interviene al	
	presente atto in qualità di unico componente dell'Organo amministrativo, Presiden-	
	te e legale rappresentante della Fondazione denominata "FONDAZIONE ITALIA-	
	NA PER LO SPORT ETS", con sede in Bologna, Via Solferino n.19, Codice fisca-	
	le 91395650376, costituita con atto a rogito Notaio Luigi Stame di Bologna in data	
	23/12/2016 Repertorio n. 1033/889 registrato a Bologna 2 il 10/01/2017 al n.392 e	
	successivo atto integrativo a rogito stesso Notaio in data 03/02/2017 Repertorio n.	
	1111/956 registrato a Bologna 2 il 06/02/2017 al n.2268, iscritta nella Sezione "Al-	
	tri Enti del Terzo Settore" del RUNTS in forza di Determinazione del Dirigente del-	
	la Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna - Atti amministrativi, dott.ssa Mo-	
	nica Raciti in data 19 dicembre 2023 n. 26746, già Iscritta al Registro Regionale	
	delle Persone Giuridiche Private dell'Emilia-Romagna con Determinazione n. 2246	

	del 22 febbraio 2017, nonché all’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall’Agenzia	
	delle Entrate, Prot.13940 - del 8 marzo 2017.	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono cer-	
	to, mi chiede di redigere il verbale dell'Organo amministrativo della stessa Fonda-	
	zione e, a tal fine, ne assume la presidenza, ai sensi dello statuto, e	
	accerta e dichiara:	
	- che la presente adunanza non è stata convocata;	
	- che l'Organo amministrativo, attualmente composto da un solo membro a seguito	
	delle dimissioni dei consiglieri Rossella Buttazzi, Simone Bee e Carla Zauli delle	
	quali la fondazione ha preso atto con verbale rispettivamente in data 26 gennaio	
	2022 per la prima e in data 14 marzo 2023 per i secondi, è interamente presente nel-	
	la persona del comparente;	
	- che l'Organo di controllo monocratico nominato nella persona della dott.ssa Giu-	
	lia Dolcetta nata a Bologna il 23 febbraio 1979 non è presente;	
	- che i presenti sono legittimati ai sensi di legge e di statuto;	
	- che, pertanto, in forma totalitaria, l'Organo amministrativo è nella pienezza delle	
	sue funzioni, atto a deliberare sul seguente e concordato	
	Ordine del Giorno:	
	1. modifica della denominazione della Fondazione;	
	2. eliminazione della figura del "Direttore generale e Direttore operativo" (art. 15)	
	dell'"Osservatore contabile" (art. 17) e modifiche statutarie conseguenti;	
	3. revisione integrale del vigente Statuto.	
	Venendo alla trattazione di quanto posto al primo punto dell'Ordine del Giorno ,	
	il Presidente illustra all'adunanza le ragioni che suggeriscono di modificare la deno-	
	minazione da quella attuale in quella nuova di "SPORTFUND FONDAZIONE I-	

	TALIANA PER LO SPORT Ente del terzo settore" o "SPORTFUND FONDAZIO-	
	NE ITALIANA PER LO SPORT ETS" o, in breve, "SPORTFUND ETS".	
	Il Presidente accerta e dichiara che l'Organo amministrativo, udita la sua relazione,	
	non avendo nessuno chiesto la parola, all'unanimità,	
	delibera	
	- di modificare l'art. 1 dello Statuto della Fondazione, così come proposto dal Presi-	
	dente, nel modo seguente:	
	"Articolo 1. Costituzione	
	Per volontà dei Fondatori costituenti, che riconoscono allo sport dilettantistico una	
	primaria e insostituibile funzione educativa, di integrazione e di protezione dei gio-	
	vani - in special modo per color che si trovano in condizioni di svantaggio - oltre a	
	ritenerlo fattore di crescita e prosperità sociali, è costituita la Fondazione denomina-	
	ta "SPORTFUND FONDAZIONE ITALIANA PER LO SPORT Ente del terzo set-	
	tore" o "SPORTFUND FONDAZIONE ITALIANA PER LO SPORT ETS" o, in	
	breve, "SPORTFUND ETS".	
	La denominazione sociale, in qualunque modo formata, conterrà l'indicazione di	
	Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione si farà uso negli atti,	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	È opinione dei Fondatori che lo sport contribuisca a contenere il disagio giovanile	
	che può degenerare in nichilismo e violenza verso sé stessi e la società.	
	I Fondatori individuano altresì nello sport uno strumento per costruire e rafforzare	
	le relazioni pacifiche e costruttive tra gli individui e i popoli di ogni cultura."	
	Passando alla trattazione di quanto posto al secondo punto dell'Ordine del Gior-	
	no , il Presidente fa presente all'Organo amministrativo che, per esigenze di sempli-	
	ficazione ed anche allo scopo di contenere i costi di gestione della fondazione è op-	

	portuno eliminare la figura del "Direttore generale e Direttore operativo" (art. 15),	
	nonché quella dell'"Osservatore contabile" (art. 17) sopprimendo gli articoli 15 e	
	17 del vigente Statuto. Il Presidente accerta e dichiara che l'Organo amministrativo,	
	udita la sua relazione, non avendo nessuno chiesto la parola, all'unanimità,	
	delibera	
	- di eliminare la figura del "Direttore generale e Direttore operativo" nonché quella	
	dell'"Osservatore contabile" sopprimendo conseguentemente gli articoli 15 e 17 del	
	vigente Statuto.	
	In relazione a quanto posto al terzo punto dell'Ordine del Giorno , il Presidente fa	
	presente che in conseguenza e a seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, nonché	
	delle delibere sopra adottate, si rende necessario rivedere alcune norme regolatrici	
	della Fondazione, anche sotto il profilo formale, lasciando però immutati gli scopi	
	principali e senza incidere in alcun modo sul nucleo fondamentale della stessa.	
	Il Presidente accerta e dichiara che l'Organo amministrativo, udita la sua relazione,	
	non avendo nessuno chiesto la parola, all'unanimità,	
	delibera	
	- di revisionare l'intero corpo dello Statuto della Fondazione approvandone il nuo-	
	vo testo nel suo complesso e ogni singolo articolo, Statuto che, diversamente nume-	
	rato e formato da 20 (venti) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A"	
	per formarne parte integrante, omessane lettura per espressa dispensa avutane dal	
	comparente.	
	A questo punto, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola e null'altro essendovi	
	da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.	
	Io notaio, in presenza dei testimoni, ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi	
	4	

	meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli per cin-	
	que pagine, del quale ho dato lettura al comparente alla continua presenza dei testi-	
	moni. Viene sottoscritto dal comparente, dai testimoni e da me Notaio come per	
	legge, alle ore 11,35.	
	FIRMATO: ALBERTO BENCHIMOL, LORENZO LENA TESTIMONE, ADA	
	TELLA TESTIMONE,	
	ELIA ANTONACCI NOTAIO	
	-/-/-	
	Allegato "A" al N. 53.004 di Repertorio e N. 31.484 di Raccolta	
	STATUTO	
	Articolo 1. Costituzione	
	Per volontà dei Fondatori costituenti, che riconoscono allo sport dilettantistico una	
	primaria e insostituibile funzione educativa, di integrazione e di protezione dei gio-	
	vani - in special modo per color che si trovano in condizioni di svantaggio - oltre a	
	ritenerlo fattore di crescita e prosperità sociali, è costituita la Fondazione denomina-	
	ta "SPORTFUND FONDAZIONE ITALIANA PER LO SPORT Ente del terzo set-	
	tore" o "SPORTFUND FONDAZIONE ITALIANA PER LO SPORT ETS" o, in	
	breve, "SPORTFUND ETS".	
	La denominazione sociale, in qualunque modo formata, conterrà l'indicazione di	
	Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione si farà uso negli atti,	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	È opinione dei Fondatori che lo sport contribuisca a contenere il disagio giovanile	
	che può degenerare in nichilismo e violenza verso sé stessi e la società.	
	I Fondatori individuano altresì nello sport uno strumento per costruire e rafforzare	
	le relazioni pacifiche e costruttive tra gli individui e i popoli di ogni cultura."	

	Articolo 2. Sede della Fondazione, ambito territoriale e durata	
	La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna e, a seguito dell'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, opera su tutto il territorio naziona-	
	le. A tale scopo può istituire sedi in altre regioni italiane.	
	La Fondazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3. Fondatori	
	I Fondatori, persone fisiche o giuridiche, sono coloro che condividono i principi	
	della Fondazione e hanno destinato un patrimonio alla realizzazione degli scopi isti-	
	tuzionali e alla divulgazione dei valori della stessa Fondazione. Essi si suddividono	
	in: Fondatori costituenti e Fondatori sostenitori.	
	Sono Fondatori costituenti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e lo Statu-	
	to e che, all'atto della costituzione, hanno versato i conferimenti destinati al patri-	
	monio iniziale che comprende il fondo patrimoniale indisponibile di garanzia.	
	Sono Fondatori sostenitori coloro che, all'atto della costituzione, hanno versato i	
	conferimenti destinati al patrimonio iniziale.	
	L'Organo amministrativo può, con voto unanime, conferire la carica di Fondatore	
	onorario a persone che si sono distinte nell'ambito dello sport inclusivo.	
	Articolo 4. Principi e attività istituzionali	
	La Fondazione:	
	- riconoscendosi nel disegno di cooperazione sociale dell'Unione europea, in parti-	
	colare nelle politiche a sostegno della disabilità e lo sport;	
	- facendo propri i principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione della Repubbli-	
	ca Italiana;	
	- applicando la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, in partico-	
	lare l'articolo 30 che riconosce il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai	

	luoghi e alle attività sportive su base di eguaglianza con gli altri,	
	svolge le proprie attività per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà so-	
	ciale.	
	La Fondazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, utilizzando in	
	via diretta, indiretta o simbolica il tema dello sport.	
	In particolare, realizza le seguenti attività di interesse generale:	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso la realizzazione di pro-	
	getti tesi a dimostrare quanto positivamente possa incidere lo sport nel migliora-	
	mento della qualità della vita, in termini sia fisici che psicologici;	
	- promozione della cultura, intendendo tale l'organizzazione e gestione di attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,	
	di promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva, del volontariato e	
	delle attività di interesse generale ed attività di promozione della cultura della lega-	
	lità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e delle pari opportunità attraverso, a	
	titolo non esaustivo, l'organizzazione di serate con atleti e testimonial sportivi, la	
	proiezione di documentari sullo sport, la produzione di libri sul tema dello sport in	
	generale e, in particolare sulle esperienze sportive inclusive, la promozione e la rea-	
	lizzazione di tesi di laurea e schede didattiche per le scuole di ogni ordine e grado,	
	la realizzazione di concorsi e mostre fotografiche e multimediali sui temi istituzio-	
	nali; l'organizzazione di convegni pubblici sul tema dello sport inclusivo, la disabi-	
	lità e il disagio sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche collegate allo sport inclusivo ovve-	
	ro che consentano la partecipazione delle persone con disabilità o in situazione di	
	disagio a vacanze sportive e ricreative;	

	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare ma	
	non esaustivo riferimento alle discipline degli sport della montagna, sia in inverno	
	che in estate, i giochi di squadra e individuali, la danza nelle sue varie discipline e	
	declinazioni, gli sport equestri e acquatici, il trekking in ambiente urbano e natura-	
	le, il ciclismo su strada e fuoristrada, la box, il calcio, la pallavolo, il rugby, la psi-	
	comotricità e il gioco libero in ogni sua forma attraverso la realizzazione di attività	
	didattiche, l'organizzazione, o la collaborazione all'organizzazione, di manifesta-	
	zioni sportive dilettantistiche; la realizzazione di progetti sportivi inclusivi di con-	
	trasto alla povertà economica, sociale ed educativa anche nell'ambito di interventi	
	di accoglienza umanitaria e integrazione sociale;	
	- istruzione e formazione, intendendo tale l'attività di educazione, istruzione e for-	
	mazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive mo-	
	dificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa	
	così come la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-	
	sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e al contrasto della povertà educativa attraverso la realizzazione di corsi per l'ac-	
	cesso a qualifiche sportive che consentano l'inserimento lavorativo di persone con	
	disabilità o in situazione di disagio sociale, accompagnandole nel percorso ovvero	
	la creazione di borse di studio per accedere a corsi professionali in ambito sportivo;	
	- percorsi di formazione di istruttori sportivi, per far sì che ci siano sempre più tec-	
	nici qualificati nella gestione delle situazioni di maggiore vulnerabilità;	
	- progetti di ricerca scientifica per dimostrare quanto positivamente possa incidere	
	lo sport nel miglioramento della qualità della vita, in termini sia fisici che psicologi-	
	ci;	
	- beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantag-	

	giate o di attività di interesse generale, attraverso il sostegno economico a progetti	
	di enti senza scopo di lucro e l’elargizione di contributi in forma diretta, tramite	
	l’acquisto di ausili per la pratica sportiva, la concessione di borse di studio a perso-	
	ne con disabilità o in situazione di disagio sociale e il conferimento di premi di lau-	
	rea per lavori particolarmente meritevoli inerenti le attività istituzionali della fonda-	
	zione;	
	- tutela dei diritti civili, intendendo tale la promozione e tutela dei diritti umani, ci-	
	vili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività	
	di interesse generale, la promozione delle pari opportunità, anche attraverso la pro-	
	mozione e la valorizzazione della condizione femminile nonché la prevenzione e il	
	contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e delle iniziative di aiuto reci-	
	proco, attraverso l’organizzazione di attività sportive, ricreative, formative e infor-	
	mative volte all’inclusione delle persone soggette a discriminazioni di genere, poli-	
	tiche, sociali, o in ragione dell’appartenenza etnica o soggette a discriminazioni raz-	
	ziali.	
	La Fondazione, inoltre, può promuovere nel quadro delle sue finalità, la organizza-	
	zione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso come	
	momento teso a promuovere lo sport nella sua valenza inclusiva nonché a creare oc-	
	casioni di valorizzazione del bene relazionale così come ambisce di intervenire nel-	
	la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata.	
	L’azione della Fondazione interviene in particolare a favore di persone svantaggia-	
	te in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in	
	quanto, a titolo esemplificativo:	
	- persone con disabilità, di tutte le età, favorendo l'integrazione, l'inclusione sociale	

	e l'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche;	
	- giovani a rischio di devianza;	
	- giovani che si trovano in situazione di povertà economica, sociale, educativa o in	
	situazione di disagio o isolamento sociale determinato dall'uso delle nuove tecnolo-	
	gie;	
	- giovani che per mancanza di possibilità economiche non potrebbero praticare atti-	
	vità sportiva;	
	- bambini con particolari patologie che necessitano di specifica assistenza in ambi-	
	to sportivo e ricreativo;	
	- donne, minoranze o gruppi di persone che vivono, per qualsiasi ragione, situazio-	
	ni di svantaggio o di discriminazione;	
	- bambini e soggetti che si trovano in condizione di difficoltà a causa di calamità	
	naturali.	
	La Fondazione intende partecipare come soggetto attivo ai percorsi di	
	co-programmazione e co-progettazione e favorire qualsivoglia sinergia con le Pub-	
	bliche Amministrazioni, gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo	
	di lucro, al fine di realizzare i propri fini istituzionali valorizzando in particolare le	
	strutture pubbliche e private già esistenti e coinvolgendo le scuole in cui sono inse-	
	riti i bambini e gli adolescenti con disabilità e bisogni speciali.	
	Articolo 5. Raccolta fondi	
	Come previsto dall'art. 7 del Dlgs 117/2017 la Fondazione si avvale delle modalità	
	ivi indicate per l'attività di ricerca fondi.	
	Articolo 6. Svolgimento di ulteriori attività	
	La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale in quan-	
	to secondarie e strumentali, nei limiti di legge e quando deliberate dall'Organo am-	

	ministrativo.	
	Articolo 7. Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuta-	
	rie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:	
	- dal patrimonio iniziale conferito dai Fondatori costituenti e rappresentato da versa-	
	menti in denaro e beni mobili e/immobili;	
	- da ogni bene mobile e immobile o altra utilità, inclusi marchi, logotipi, registrazio-	
	ni e brevetti, successivamente pervenuti alla Fondazione, inclusi quelli acquistati	
	dalla stessa ed espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	- dalle elargizioni liberali eseguite da enti, aziende e privati con espressa destinazio-	
	ne all'incremento del patrimonio;	
	- da rendite non utilizzate che l'Organo amministrativo delibererà di destinare all'in-	
	cremento del patrimonio;	
	- da ogni altro contributo pervenuto alla Fondazione, a qualsiasi titolo, ed espressa-	
	mente destinato all'incremento del patrimonio dall'Organo amministrativo.	
	La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e	
	ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di e-	
	conomicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di	
	enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura.	
	La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la separazio-	
	ne dalle attività della Fondazione e può essere affidata, in tutto o in parte, a interme-	
	diari abilitati purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stes-	
	sa.	

	La Fondazione può costituire, a seguito di delibera adottata secondo le maggioranze previste dal presente Statuto dall’Organo amministrativo, uno o più patrimoni destinati a specifici affari.	
	Articolo 8. Fondo di gestione	
	La Fondazione ricava le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:	
	- contributi conferiti dai Fondatori non espressamente destinate al patrimonio;	
	- contributi liberali di privati e di aziende, incluse le disposizioni testamentarie;	
	- contributi elargiti dallo Stato Italiano, da Enti e Istituzioni pubblici di ogni genere e natura attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;	
	- iniziative di ricerca fondi;	
	- contributi di Enti e Organismi Internazionali;	
	- contributi della Comunità Europea;	
	- proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;	
	- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dall’Organo amministrativo al fondo di gestione;	
	- rendite di beni immobili prevenuti alla Fondazione a qualunque titolo;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni.	
	Articolo 9. Avanzi di gestione	
	La Fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.	
	Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.	
	Articolo 10. Modalità di perseguimento degli scopi statutari e di erogazione	

	delle rendite	
	La Fondazione determina tramite regolamenti interni le modalità e i criteri con i	
	quali saranno realizzati gli scopi statutari assumendo, come linea guida, il principio	
	costituzionale di sussidiarietà.	
	Favorisce, altresì, la consultazione con gli enti pubblici e privati, portatori di un in-	
	teresse collettivo attinente agli obiettivi della Fondazione.	
	Gli scopi statutari vengono perseguiti tramite l'utilizzazione diretta del fondo di ge-	
	stione.	
	Articolo 11. Esercizio e scritture	
	L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	L'Organo di amministrazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilan-	
	cio di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 aprile di ogni	
	anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente redatto nel rispetto	
	dei vincoli di legge.	
	Nel bilancio, l'Organo amministrativo documenta il carattere strumentale e secon-	
	dario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente esercitate	
	ed il rispetto dei vincoli per il relativo esercizio di cui al Decreto Ministeriale previ-	
	sto dall'articolo 6 del DLgs 117/2017.	
	Il bilancio consuntivo di esercizio e i relativi allegati dovranno essere depositati se-	
	condo quanto previsto dalla normativa vigente e saranno resi pubblici sul sito inter-	
	net della Fondazione, anche in forma grafica di sintesi.	
	La Fondazione terrà inoltre:	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione dell'or-	
	gano di controllo, e di eventuali altri organi sociali;	
	- il registro dei volontari secondo le disposizioni di legge.	

	Articolo 12. Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente;	
	- l’Organo amministrativo;	
	- il Comitato scientifico;	
	- l’Organo di controllo.	
	Articolo 13. Presidente	
	Il Presidente della Fondazione è stato nominato dai Fondatori costituenti all'atto della costituzione della Fondazione. Assume la carica a vita e designa il suo successore, anche in forma testamentaria, e così in perpetuo.	
	Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giuridica.	
	Il Presidente:	
	- nomina i componenti dell’Organo amministrativo	
	- presiede e convoca l’Organo amministrativo sia in seduta ordinaria che straordinaria;	
	- definisce l'ordine del giorno, anche valutata la rilevanza delle richieste pervenute dai Consiglieri;	
	- vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere dell’Organo amministrativo e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali;	
	- svolge attività di impulso e coordinamento per la determinazione delle linee di indirizzo della Fondazione.	
	Le dimissioni del Presidente vanno indirizzate per iscritto all’Organo amministrativo che, in assenza di indicazione sul suo successore, provvederà all'elezione del	

	Presidente con le maggioranze previste dall'articolo 17.	
	Qualora l'Organo amministrativo sia costituito esclusivamente dal Presidente, le	
	sue dimissioni saranno comunicate ai Fondatori costituenti e loro eredi perché prov-	
	vedano, qualora il Presidente non abbia determinato il suo successore, all'elezione	
	di un nuovo Presidente.	
	I Fondatori costituenti e loro eredi potranno inoltre procedere alla nomina di un	
	nuovo Presidente, qualora l'Organo amministrativo sia monocratico, nel caso di im-	
	pedimento grave del Presidente che si protrae per un periodo superiore a dodici me-	
	si e in assenza di nomina da parte del Presidente del suo successore.	
	Articolo 14. L'organo amministrativo	
	L'Organo amministrativo è costituito da un minimo di un membro, coincidente con	
	il Presidente della Fondazione, ad un massimo di cinque membri, incluso il Presi-	
	dente.	
	L'organo amministrativo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordina-	
	ria, esclusi quelli riservati per Statuto o per legge ad altri organi.	
	L'organo amministrativo:	
	- determina le linee di indirizzo e seleziona i campi di intervento annuali e plurienn-	
	ali della Fondazione nel rispetto delle finalità statutariamente indicate;	
	- decide in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;	
	- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;	
	- approva il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge e quando lo ritenga oppor-	
	tuno;	
	- se previsto, nomina il Direttore generale: ne determina il compenso e ne autorizza	
	i rimborsi spese che esulano dal bilancio preventivo e dai bilanci dei singoli progetti;	

	- nomina l'Organo di controllo;	
	- nomina i componenti del Comitato scientifico;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera le modifiche allo Statuto;	
	- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione.	
	I Consiglieri, ad esclusione del Presidente che assume la carica di Consigliere a vi-	
	ta, restano in carica un anno e possono essere riconfermati per un numero illimitato	
	di mandati. Salvo diversa disposizione, la carica di Consigliere si rinnova tacita-	
	mente alla scadenza.	
	Articolo 15. Comitato scientifico	
	La Fondazione, con apposito regolamento, può costituire il Comitato scientifico (da	
	ora "Comitato"), composto da tre membri, come organo che ha lo scopo di promuo-	
	vere la ricerca e lo scambio di esperienze nei settori istituzionali della Fondazione.	
	Il Comitato pubblica articoli, partecipa a congressi nazionali e internazionali grazie	
	ai quali contribuisce costruttivamente al dibattito in ambito tecnico, sportivo, psico-	
	pedagogico, educativo e didattico.	
	Il Comitato, inoltre, garantisce i valori etici e scientifici delle attività della Fonda-	
	zione con proprio giudizio indipendente.	
	I lavori del Comitato sono svolti gratuitamente, escluso il rimborso delle spese pre-	
	viste dai bilanci di competenza ed effettivamente sostenute e documentate.	
	Articolo 16. Organo di controllo monocratico	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-	

	zionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, se	
	previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida.	
	Può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Organo amministrativo.	
	L'organo di controllo, qualora in possesso dei requisiti professionali, può assolvere	
	anche la funzione di revisore legale.	
	Articolo 17. Convocazione dell'Organo amministrativo, quorum e votazioni	
	L'Organo amministrativo, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è convocato dal	
	Presidente almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	annuale, con qualsiasi mezzo idoneo a consentirne la conoscibilità della data e	
	dell'orario di convocazione.	
	I Consiglieri possono partecipare, ed esprimere validamente il proprio voto, anche	
	a distanza attraverso ogni strumento idoneo a garantire l'identificazione del parteci-	
	pante.	
	La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per	
	la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima	
	della data fissata.	
	L'Organo amministrativo, in prima convocazione, si riunisce validamente con la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri. In seconda convocazione si riunisce	
	validamente qualunque sia il numero dei presenti.	
	Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione occorre la presen-	
	za di almeno tre quarti dei componenti l'Organo amministrativo sia in prima che in	
	seconda convocazione, con arrotondamento all'unità superiore e il voto favorevole	
	del Presidente.	

	Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le decisioni sono prese, con voto palese,	
	con la maggioranza dei componenti l'Organo amministrativo; in caso di parità di	
	voti, il voto del Presidente varrà doppio.	
	Articolo 18. Trasparenza	
	La Fondazione si impegna, nel proprio operato, affinché le informazioni diffuse sia-	
	no sempre complete e trasparenti in modo da consentire ai terzi di avere un quadro	
	veritiero dell'operato della stessa.	
	Pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale, il Codice etico e, ai sensi della	
	Legge 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129, i finanziamenti ricevuti	
	dalla Pubblica amministrazione, redigendo un elenco consuntivo in sede di nota in-	
	tegrativa al bilancio annuale e qualsivoglia ulteriore documento previsto dalla nor-	
	mativa vigente.	
	Articolo 19. Scioglimento o trasformazione	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, e nei casi previsti dalla legge, il patri-	
	monio sarà devoluto ad altra ONLUS ovvero ad altro Ente del Terzo Settore.	
	Tutti i beni affidati in concessione d'uso, se esistenti e nello stato in cui si trovano,	
	saranno reintegrati nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.	
	Articolo 20. Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del	
	Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.	
	FIRMATO: ALBERTO BENCHIMOL, LORENZO LENA TESTIMONE, ADA	
	TELLA TESTIMONE,	
	ELIA ANTONACCI NOTAIO	

[illegible]